



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Aiuti e servizi alle imprese, diversificazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4357 DEL 30/05/2016

OGGETTO: Determinazioni Dirigenziali n. 2488, 2494 e 2515 del 31 marzo 2016. Integrazioni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Fino alla programmazione 2007/2013 il sostegno agli investimenti a favore delle imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in linea con la relativa regolamentazione comunitaria, è stato accordato a condizione che le imprese richiedenti dimostrassero una ricaduta diretta a favore dei produttori di base delle materie prime indicate nell'allegato 1 del Trattato di Roma.

Per ottenere il sostegno di che trattasi tali aziende dovevano quindi sottoscrivere accordi diretti con i produttori di uno o più prodotti presenti in tale allegato e dovevano altresì dimostrare che sia il prodotto in entrata che quello trasformato fossero sempre un prodotti elencati nell'allegato I del Trattato. Inoltre e che la produzione attenuata venisse commercializzata esclusivamente sotto forma di vendita all'ingrosso.

Successivamente con la programmazione 2007/2013 i regolamenti comunitari di attuazione non prevedevano più l'obbligo della stipula dei contratti di conferimento con la base produttiva, a fronte di ciò la Regione Umbria, per propria scelta, ha ritenuto di mantenerli in essere in quanto strumenti di rafforzamento per il collegamento tra i produttori e le aziende agroindustriali locali.

La regolamentazione comunitaria relativa allo Sviluppo Rurale per il periodo 2014/2020 ha di fatto eliminato diversi obblighi previsti dalla precedente regolamentazione comunitaria introducendo le seguenti novità:

- non è più indispensabile che i prodotti in uscita dal processo di trasformazione debbano rientrare tra quelli elencati nell'allegato I al Trattato UE, purché lo siano quelli in entrata;
- anche le grandi aziende agroindustriali possono beneficiare del sostegno e non più soltanto le PMI e le imprese intermedie come nel passato;
- non esiste più l'obbligo di acquisire le materie prime da trasformare a mezzo di contratti con i produttori primari.

Nel corso delle precedenti programmazioni, le misure relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, erano rivolte alle imprese agroindustriali ovvero a quelle aziende che collocano nel mercato la quasi totalità delle proprie produzioni agroalimentari con la formula della vendita all'ingrosso ovvero di quella effettuata franco azienda acquirente. Tuttavia in forma marginale le aziende richiedenti potevano prevedere investimenti limitati per la realizzazione di locali in ambito aziendale, annessi ai locali di trasformazione, finalizzati all'esposizione ed alla degustazione dei prodotti aziendali trasformati.

Al fine di garantire anche per la corrente programmazione una elevata efficacia della mission della misura 4, sottomisura 4.2 del PSR per l'Umbria 2014/2020, è opportuno favorire tutti gli investimenti finalizzati appunto alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese agro industriali, prevedendo una limitazione per gli investimenti finalizzati alla commercializzazione mediante vendita diretta al dettaglio che, configurandosi come precipua attività commerciale, devono risultare marginali rispetto a quelli rivolti alla complessiva attività di trasformazione e commercializzazione mediante i consueti canali di vendita all'ingrosso o franco azienda acquirente.

Per quanto sopra è opportuno proporre l'integrazione del bando di evidenza pubblica approvato da ultimo con determinazione dirigenziale n. 2494 del 31 marzo 2016 introducendo in calce all'articolo 7 **"Importi applicabili e tassi di sostegno"** il seguente comma:

"gli investimenti riconducibili all'attività di vendita diretta al dettaglio sono ammissibili purché realizzati nell'ambito dell'unità produttiva e limitatamente ad un importo pari al 10% della complessiva spesa ammessa per progetti fino a 500.000 euro e del 5% per progetti oltre il suddetto limite".

Si rende altresì necessario procedere alla correzione di un refuso al fine di rendere congruente il dettato della scheda di misura rispetto a quanto riportato nella determinazione sopra indicata. Tale modifica si sostanzia con l'aggiunta delle parole *"..... , fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo della spesa ammessa"* di seguito alla lettera a., punto 8) dell'articolo 5.

Il Decreto Ministeriale n. 12272/2015 del 15/12/2015, reca disposizioni applicative del regolamento UE n. 1308/2013 in materia di rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti viticoli nonché i termini e le modalità per la conversione dei diritti di impianto concessi ai produttori prima del 31 dicembre 2015.

L'articolo 6 del decreto sopra richiamato, al comma 3 stabilisce che gli impianti di vigneti realizzati in forza delle autorizzazioni per nuovi impianti rilasciate a titolo del comma 1 dello stesso articolo, non possono usufruire del sostegno previsto dalla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 46 del regolamento UE n.

1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni in merito alla organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM unica).

In forza di tale disposizione la demarcazione e complementarietà con gli altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro e gli altri strumenti della Politica Agricola Comune di cui al paragrafo 16.1.1 del PSR per l'Umbria 2014/2020, viene a cadere per quanto riguarda il sostegno agli investimenti per la realizzazione dei nuovi vigneti autorizzati dopo il 31 dicembre 2015.

Per quanto sopra si rende necessario procedere ad una integrazione della determinazione dirigenziale n. 2488 del 31 marzo 2016 di approvazione del bando di evidenza pubblica per l'implementazione della misura 4, sotto misura 4.1, al fine di prevedere tra le spese eleggibili al sostegno anche quelle afferenti l'impianto di vigneti autorizzati ai sensi dell'articolo 6 del DM 12272/2015 che, per quanto sopra argomentato, non possono adire al sostegno dell'OCM vino. Tuttavia il sostegno accordato a titolo del PSR, per evitare trattamenti sperequativi, non può superare quello attualmente previsto dall'analoga misura dell'OCM vino.

Tale integrazione si sostanzia con le seguenti modifiche alla determinazione di cui al punto che precede:

- al primo rigo del punto 4) dell'articolo 5 "**Costi ammissibili**" le parole "*.....(colture arboree con esclusione di vigneti, serre ecc.)....*" sono sostituite con le parole "*.....(colture arboree con esclusione di vigneti autorizzati prima del 31 dicembre 2015, serre, ecc.)*";
- al primo trattino dell'ultimo comma dell'art. 5 "**Costi ammissibili**" le parole: "*- Investimenti per la realizzazione di vigneti e per la trasformazione*" sono sostituite dalle parole: "*- Investimenti per la realizzazione di vigneti autorizzati prima del 31 dicembre 2015 e per la trasformazione*";
- in calce all'articolo 7 "**Importi sostenibili e tassi di sostegno**" di seguito allo stesso punto 4) sono inserite le seguenti parole: "*Il sostegno per il nuovo impianto di vigneti autorizzati dopo il 31 dicembre 2015 a norma dell'articolo 6 del DM 12272/2015, è limitato ad un massimale di 10.000 euro di contributo per ettaro di vigneto realizzato tenendo conto degli investimenti ritenuti ammissibili ai sensi dell'OCM vino elencati al paragrafo - Complementarietà con il primo pilastro della PAC- del PSR per l'Umbria 2014/2020*".

Infine non si può non rilevare che nella fase di prima attivazione delle procedure per l'implementazione delle misure d'investimento del PSR per l'Umbria 2014/2020, segnatamente per la misura 4, sottomisure 4.1 e 4.2 e la misura 6, sottomisura 6.1 comprensiva della modalità "pacchetto giovani", vi sono stati alcuni problemi nella fase di prima implementazione degli applicativi informatici nell'ambito del portale del Sistema Informativo Agricolo Regionale che hanno determinato, almeno per la prima scadenza temporale fissata al 30 aprile 2016, una contrazione dei tempi a disposizione degli interessati per la predisposizione delle domande di sostegno. Gli stessi operatori hanno scontato altresì tutte le difficoltà oggettive connaturate alla fase transitoria di prima attuazione come la non conoscenza dei nuovi applicativi e la necessità di acquisire progressivamente la corretta interpretazione delle disposizioni, spesso a carattere innovativo, introdotte dai bandi di evidenza pubblica emanati dalla Regione.

Per quanto sopra si rende opportuno e necessario prevedere, in via transitoria e a valere per le domande di sostegno presentate a tutto il 30 aprile 2016 ma dichiarate irricevibili o inammissibili, la possibilità di rendere eleggibili, in deroga alle vigenti disposizioni, le eventuali spese sostenute dopo la presentazione della medesima domanda a condizione che la stessa venga riproposta e ritenuta ammissibile nella graduatoria immediatamente successiva. In tal senso devono pertanto intendersi modificate le determinazioni dirigenziali n. 2488, 2494 e 2515 del 31 marzo 2016.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. di integrare, per le motivazioni in premessa argomentate, la determinazione dirigenziale n. 2494 del 31 marzo 2016 come segue:
 - a) in calce all'articolo 7 "**Importi applicabili e tassi di sostegno**" è aggiunto il seguente comma: *"gli investimenti riconducibili all'attività di vendita diretta al dettaglio sono ammissibili purché realizzati nell'ambito dell'unità produttiva e limitatamente ad un importo pari al 10% della complessiva spesa ammessa per progetti fino a 500.000 euro e del 5% per progetti oltre il suddetto limite."*;
 - b) di seguito alla lettera a. punto 8) dell'articolo 5 sono aggiunte le parole: *"..... , fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo della spesa ammessa."*;
2. di integrare, per le motivazioni argomentate in premessa, la determinazione dirigenziale n. 2488 del 31 marzo 2016 come segue:
 - a) al primo rigo del punto 4) dell'articolo 5 "**Costi ammissibili**" le parole *".....(colture arboree con esclusione di vigneti, serre ecc.)...."* sono sostituite con le parole *".....(colture arboree con esclusione di vigneti autorizzati prima del 31 dicembre 2015, serre, ecc.)"*;
 - b) al primo trattino dell'ultimo comma dell'art. 5 "**Costi ammissibili**" le parole: *" - Investimenti per la realizzazione di vigneti e per la trasformazione"* sono sostituite dalle parole: *"- Investimenti per la realizzazione di vigneti autorizzati prima del 31 dicembre 2015 e per la trasformazione"*;
 - c) in calce all'articolo 7 "**Importi sostenibili e tassi di sostegno**" di seguito allo stesso punto 4) sono inserite le seguenti parole: *"Il sostegno per il nuovo impianto di vigneti autorizzati dopo il 31 dicembre 2015 a norma dell'articolo 6 del DM 12272/2015, è limitato ad un massimale di 10.000 euro di contributo per ettaro di vigneto realizzato tenendo conto degli investimenti ritenuti ammissibili ai sensi dell'OCM vino elencati al paragrafo - Complementarietà con il primo pilastro della PAC- del PSR per l'Umbria 2014/2020"*.
3. di prevedere, in via transitoria e a valere per le domande di sostegno presentate a tutto il 30 aprile 2016 ma dichiarate irricevibili o inammissibili, la possibilità di rendere eleggibili, in deroga alle vigenti disposizioni, le eventuali spese sostenute dopo la presentazione della medesima domanda, a condizione che la stessa venga riproposta e ritenuta ammissibile nella graduatoria immediatamente successiva. In tal senso devono pertanto intendersi modificate le determinazioni dirigenziali n. 2488, 2494 e 2515 del 31 marzo 2016.
4. di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, dlgs n. 33/2013.

Perugia lì 27/05/2016

L'Istruttore
Augusto Buldrini

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 27/05/2016

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Augusto Buldrini
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 30/05/2016

Il Dirigente
Augusto Buldrini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2